

Spettano le agevolazioni IMU al coltivatore diretto titolare di pensione di anzianità

Cass. Sez. Trib. 4 giugno 2025, n. 14912 ord. - Stalla, pres.; Dell'Orfano, est. - Ga.Pi. (avv.ti Deangelis, Dattrino e Contaldi) c. Comune di Carisio (avv. Berti). *(Cassa e decide nel merito Comm. trib. reg. Piemonte 27 maggio 2021)*

Imposte e tasse - Agevolazioni fiscali - IMU in agricoltura - Coltivatore diretto titolare di pensione di anzianità - Spettano.

(Omissis)

FATTO

Pierangelo Garella Ga.Pi. propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Piemonte aveva respinto l'appello avverso la sentenza n. 124/2019 della Commissione tributaria provinciale di Vercelli, in rigetto del ricorso proposto avverso avvisi di accertamento IMU per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 emessi dal Comune di Carisio.

Il Comune resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno da ultimo depositato memoria difensiva.

DIRITTO

1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 13, comma 8-bis, D.L. 201/2011 succ. mod., in relazione all'art. 6, L. n. 203/1982, dell'art. 31, L. n. 590/1965 e dell'art. 1647 c.c. per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente interpretato la normativa sulle agevolazioni fiscali IMU in agricoltura, con riferimento alla nozione di coltivatore diretto, giungendo a negare l'agevolazione al ricorrente, coltivatore diretto, in quanto titolare di pensione di anzianità.

1.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell'art. 13, comma 8 bis, D.L. 201/2011, succ. mod. in relazione agli artt. 32 e 34 TUIR per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente escluso l'agevolazione IMU in capo al ricorrente, per difetto del requisito della prevalenza del reddito da agricoltura rispetto alle altre fonti di reddito (nella specie, la pensione).

1.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell'art. 13, comma 8-bis, D.L. 201/2011 succ. mod. in riferimento all'art. 78 bis, comma 3, D.L. 104/2020 convertito in Legge n. 126/2020 per avere la Commissione tributaria regionale omissa di applicare lo ius superveniens, con efficacia retroattiva, che prevede che il coltivatore diretto possa godere delle agevolazioni fiscali IMU anche se titolare di pensione.

2.1. Le doglianze, da esaminare congiuntamente per ragioni di connessione, sono fondate.

2.2. Il Collegio condivide l'orientamento da ultimo espresso da questa Corte con la sentenza n. 13131 del 2023, confermata con le ordinanze nn. 20563, 19432, 11882 e 10876 del 2024, alle cui argomentazioni è sufficiente effettuare, ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., un mero richiamo per assoluta identità di ratio della fattispecie odierna, tanto da potersi senz'altro anche qui ribadire che in tema di IMU, per effetto delle norme di interpretazione autentica di cui all'art. 78-bis, commi 2 e 3, del D.L. n. 104 del 2020, conv. con modif., dalla L. n. 104 del 2020, applicabili retroattivamente, la condizione di pensionato non può costituire di per sé un elemento ostativo ai fini del trattamento agevolativo per i terreni agricoli dallo stesso posseduti in quanto la permanenza del requisito dell'iscrizione alla previdenza agricola, che già presuppone una valutazione del reddito agrario rispetto ad altri redditi, secondo i criteri fissati ai fini previdenziali, costituisce l'unica condizione richiesta per la fruizione dei benefici fiscali.

2.3. Non appaiono, infine, fondati i dubbi sulla legittimità costituzionale della normativa sopravvenuta o sulla sua applicabilità retroattiva in conseguenza del carattere innovativo.

2.4. Sul piano sostanziale, quanto alla violazione degli artt. 2,3 e 53 Cost., è sufficiente osservare che la discrezionalità del legislatore risulta ragionevolmente esercitata in quanto la ratio dell'agevolazione, volta al sostegno ed all'implementazione dell'attività agricola, è sufficientemente assicurata dalla presenza del requisito dell'iscrizione alla gestione assicurativa e previdenziale che costituisce, oltre ad un dato formale, anche la garanzia della persistenza dei requisiti sostanziali che tale iscrizione presuppone.

2.5. Quanto alla retroattività, la presenza di un rilevante contenzioso giudiziale, di contrasti giurisprudenziali nei giudizi di merito e di numerose circolari interpretative (circolare MED n. 3/DF del 18 maggio 2012; nota prot. 20535/2016 del 23 maggio 2016 del Dipartimento delle Finanze), costituiscono indici sufficienti dell'autenticità dell'intervento interpretativo del legislatore limitato ad assegnare alle disposizioni interpretate un significato in esse già contenuto.



2.6. Giova ricordare che il carattere interpretativo delle disposizioni comporta che le stesse si saldano con le precedenti e, intervenendo sul loro significato normativo, ne lasciano intatto il dato testuale, imponendo una delle possibili opzioni ermeneutiche già ricomprese nell'ambito semantico della legge interpretata così da non evidenziare alcun profilo di illegittimità costituzionale (cfr. tra le molte, Corte cost. n. 425 del 2000; n. 397 del 1994), ed, in sostanza, la norma sopravvenuta non ha fatto venire meno le norme interpretate, in quanto le disposizioni si sono congiunte, dando luogo ad un precetto unitario (cfr. Corte cost. n. 311 del 1995; n. 94 del 1995; n. 397 del 1994).

2.7. Siffatta configurazione conduce ad escludere che le norme su indicate abbiano un contenuto sostanzialmente innovativo ed assume importanza sotto il profilo del controllo di ragionevolezza, in relazione al quale rileva la funzione di interpretazione autentica che una disposizione sia in ipotesi chiamata a svolgere, in deroga al principio per cui la legge non dispone che per l'avvenire (cfr. Corte cost. n. 234 del 2007; n. 374 del 2002).

2.8. Peraltro, il legislatore può adottare norme di interpretazione autentica, non soltanto in presenza di incertezze sull'applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali, ma anche "quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, con ciò vincolando un significato ascrivibile alla norma anteriore" (cfr., ex plurimis, Corte cost. n. 274 del 2015; n. 227 del 2014, n. 209 del 2010, n. 24 del 2009, n. 170 del 2008 e n. 234 del 2007).

2.9. Ne consegue che la Commissione tributaria regionale non si è conformata ai principi di diritto dianzi illustrati laddove ha escluso la sussistenza dei presupposti per la concessione delle richieste agevolazioni IMU ritenendo che la fonte di reddito prevalente del contribuente - iscritto all'INPS in qualità di coltivatore diretto in pensione - non derivava dalla conduzione dei terreni, senza prevalenza del reddito da pensione rispetto a quello da attività agricola.

2. Va dunque accolto il ricorso, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, risultando incontrovertibile l'iscrizione previdenziale del ricorrente come coltivatore diretto in pensione, sussistono i presupposti per la decisione nel merito, ex art. 384 c.p.c., mediante l'accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente.

3. Tenuto conto che le questioni giuridiche oggetto di causa hanno trovato soluzione alla luce di interventi legislativi e giurisprudenziali complessi e di modifiche normative intervenute in corso di causa, si giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte

- accoglie il ricorso;
- cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente;
- compensa le spese di tutti i gradi di giudizio.

(Omissis)